



COMUNE DI LOZZO ATESTINO

PROVINCIA DI PADOVA

ORDINANZA N. 1 DEL 12-04-2022

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: ORDINANZA RELATIVA ALLE PRATICHE DI BUONA CONDOTTA DA METTERE IN ATTO PER CONTENERE E LIMITARE LA DIFFUSIONE DELLE ZANZARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LOZZO ATESTINO

PREMESSO

- che, secondo quanto risulta dal Piano Regionale di Sorveglianza Integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018 della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria della Regione Veneto, in Italia si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi, sia importati sia autoctoni, di alcune arbovirosi tra le quali Dengue, Febbre Chikungunya e Zika, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di malattia da virus West-Nile e Usutu, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*);
- che durante la stagione estivo-autunnale 2020 è stato notificato il primo cluster epidemico di Dengue autoctono nel territorio regionale e il primo in Italia, con 11 casi autoctoni;
- che con la DGRV 12/2021 è stato approvato il nuovo Documento recante "Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori" e "Linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare" per il biennio 2021-2022;
- che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati e sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alla zanzara tigre e comune, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali;

DATO ATTO che le situazioni meteorologiche del periodo primaverile-estivo favoriscono il proliferare delle zanzare e che nel periodo aprile-ottobre di ogni anno l'Amministrazione Comunale interviene regolarmente sul territorio con disinfestazione larvicida in aree pubbliche di propria competenza, fatte salve eventuali modifiche temporali dovute alle temperature e/o a particolari condizioni meteo sfavorevoli;

RICHIAMATE le raccomandazioni dell'AULSS 6 Euganea, in relazione alla responsabilità di tutti i soggetti pubblici e privati ad attuare azioni preventive per limitare con ogni mezzo lo sviluppo delle zanzare;

CONSIDERATO che i focolai di diffusione delle zanzare sono spesso localizzati in giardini privati, cantieri edili, depositi di attività artigianali, industriali e commerciali e che vi è pertanto la necessità di

fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione delle zanzare, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

RILEVATO in particolare che la zanzara tigre depone le uova e si sviluppa nelle piccole raccolte d'acqua, quali caditoie, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e delle piante, annaffiatoi, pneumatici abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica ecc... e che il suo contenimento può essere raggiunto principalmente attraverso la riduzione dei focolai larvali;

CONSIDERATA la necessità di provvedere a un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

RICHIAMATI

- la Circolare del Ministero della Salute 18 maggio 2018 "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedessp) con l'obiettivo principale di ridurre il rischio di trasmissione autoctona di virus Chikungunya, DengueeZika-2018";
- il Piano Nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nilee Usutu – anno 2019;
- il Piano Regionale per la sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018;
- le linee operative per la sorveglianza delle arbovirosi in Regione Veneto anno 2018;
- la OGRV n.174 del 22.09.2019;
- la D.G.R.V n. 207 del 18/02/2020;
- la DGRV n.12 del 12.01.2021 in particolare l'Allegato B: “Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare per il biennio 2021-2022”;
- gli articoli 7, 7bis, 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive integrazioni e modificazioni;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

ORDINA

nel periodo compreso tra l'11 aprile ed il 30 ottobre 2022 comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici rispetto alla norma in relazione ai cambiamenti meteo-climatici in atto:

- a tutta la cittadinanza di:
 - . non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, pneumatici, rifiuti, materiale vario sparso);
 - . svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarlo o capovolgerlo (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi);
 - . coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);
 - . di non utilizzare prodotti adulcificanti ad azione abbattente allo scopo di non arrecare danno alle persone, agli animali, agli insetti pronubi come le api e all'ambiente circostante (si ricorda inoltre che i prodotti adulcificanti sono utilizzabili solo da persone autorizzate;

- a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:
 - trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida già dal mese di aprile e fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità (se il prodotto impiegato lo prevede);
 - provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
 - evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza;
- ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:
 - mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua;
- ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:
 - curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
 - procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;
- ai responsabili dei cantieri, di:
 - eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
 - mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
 - procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;
- a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:
 - conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
 - eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
 - provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di maggio al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;
- a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:
 - procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività;
 - coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi bacinelle, ecc.);
 - avere cura nell'evitare la formazione di tutti i ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;
- ai gestori/frequentatori dei cimiteri, di:
 - qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;

- . eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- . in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;
- . tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- al personale di custodia delle scuole di ogni ordine e grado di provvedere alla vigilanza affinché anche nei periodi di chiusura degli istituti non si costituiscano depositi d'acqua in contenitori esposti su finestre, collocati negli spazi verdi, ecc.;

Precauzioni da adottare. Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto. Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini).

AVVERTE

la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale:

- la presente Ordinanza annulla e sostituisce tutte le precedenti ordinanze aventi pari oggetto;
- la responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del luogo in cui le stesse saranno riscontrate;
- l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno perseguite ai sensi di legge;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza:

- alla Prefettura di Padova
- al Comando di Polizia Locale di Este;
- all'Azienda ULSS n 6 - Dipartimento di Prevenzione: sisp.ulss16@aulss6.veneto.it
- al Consorzio Adigeuganeo;

che ai sensi gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

che l'Ufficio referente è L'Ufficio Tecnico di Lozzo Atestino, email: lavori.pubblici@comune.lozzoatestino.pd.it tel. 0429 94025

DISPONE

che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale di Este, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti

adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso avverso la presente Ordinanza al TAR del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

II SINDACO
RUFFIN FABIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.